



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 13 maggio 2005

Protocollo: 1548

Rif.: Vs.

Allegati:

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane
TUTTE

e, p.c.

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni
ROMA

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
SEDE

All'Area Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso
SEDE

All'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporti
con gli Utenti
SEDE

Al Ministero delle Attività Produttive
ROMA

Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia
(fax n.06/5923713)
ROMA

Alla Confcommercio
P.zza G. Belli, 2
00153 ROMA
(fax 06/6874586)

All'ENI
P.le E. Mattei 1
(fax n.06/59825995)
ROMA

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione 129

(fax n.06/59602925)

ROMA

Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni 6
(fax n.055/2381793)

FIRENZE

All' Assocostieri
Via Cesare Pavese 305
(fax n.06/5011697)

ROMA

All' Assopetroli
Largo dei Fiorentini 1
(fax n.06/6861862)

ROMA

OGGETTO: Denaturazione del gasolio per uso riscaldamento. Art.1, comma 9, D.L. 20 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

L'articolo 5, comma 4, del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, prevede, come principio di carattere generale, l'obbligo della denaturazione in vigore di un'aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante.

Opportunamente, quindi, l'articolo 1, comma 9, del decreto legge 20 febbraio 2005, n.16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, ha previsto nell'ultimo periodo, essendosi realizzata una differenza di aliquota tra i due gasoli, l'obbligo, entro il termine di 90 giorni, di denaturazione per il gasolio da riscaldamento, secondo la formula e le modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane.

Pertanto, a partire dal 23 maggio 2005, trovano applicazione le statuizioni di legge.

Al riguardo, per quanto attiene i prodotti denaturanti da utilizzare, considerate la decisione del 13 luglio 2001 (2001/574/CE), pubblicata nella gazzetta ufficiale delle comunità europee del 28 luglio 2001 L 203, e la decisione del 17 dicembre 2003 (2003/900/CE) della Commissione, pubblicata nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 23 dicembre 2003 L 336, non può che farsi riferimento al marcatore fiscale comune previsto dalle suddette decisioni per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 27100066, 27100067 e 27100068 impiegati negli usi diversi dalla carburazione. Com'è noto trattasi del solvent yellow 124 che viene utilizzato previa diluizione con nafta solvente da petrolio, come già in uso nel settore dell'agricoltura e della motopesca.

Pertanto, considerando anche che il gasolio per riscaldamento è già attualmente colorato con solvent red 161 ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997, così come modificato dall'articolo 5, comma 4, del decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, non può che essere utilizzata, anche nella presente circostanza, la seguente formula per ogni 100 Kg di prodotto:

- a) 4 grammi di solvent red 161;
- b) 0,95 grammi di solvent yellow 124;
- c) 0,51 grammi di nafta solvente da petrolio.

Per quanto attiene, infine, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni di denaturazione, opportunamente si rinvia a quelle attualmente già in uso nel settore dei prodotti agevolati per l'agricoltura, ai sensi del comma 2 e seguenti dell'articolo 4 del regolamento 14 dicembre 2001 n. 454.

I Signori Direttori regionali dirameranno la presente agli Uffici dipendenti, impartendo ogni ulteriore istruzione operativa.

Il Direttore dell'Area centrale
Ing. Walter De Santis